



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"GiadA_COMITATO PER IL GIARDINO DELL'AMICIZIA SOCIALE DEL BORGO E DEL BOSCO DI SANTO PIETRO" A.P.S.

Ente del Terzo Settore

A Caltagirone presso lo studio NOWA in via Dedalo n. 15, il giorno 28 maggio 2024 alle ore 17.30 si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro.

Biagio Cassisi, nato a Caltagirone (CT) il 26/07/2005 cittadinanza italiana residente a Mazzarrone (CT) in via Pavia n. 58
C.F. CSSBGIO5L26B428N Carta di Identità N. CA73935LT

Cuervo Montero Sandra Liliana, nato a Colombia (CO) il 14 /01/1972
cittadinanza Colombiana, residente a Caltagirone (CT) in via Andromeda snc .
C.F. CRVSDR72A54Z604B Carta di Identità N. CA42982NT

Failla Maria, nata a Caltagirone (CT) il 17 / 09 /1965 cittadinanza italiana residente a Caltagirone (CT) in via Grazia n.48
C.F. FLLMRA65P57B428U Carta di Identità N. CA04072IG

Favitta Marcello, in qualità di presidente dell'Associazione MaKramè, nato a Caltagirone (CT) il 17/10/1960
cittadinanza italiana residente a Caltagirone (CT) in via Orbiti n. 34
C.F. FVTMCL60R17B428S Carta di Identità N. AV6539804

Favitta Sebastiano, nato a Caltagirone (CT) il 28 /02 /1957 cittadinanza italiana residente a Caltagirone (CT) in via Andromeda snc.
C.F. FVTSSST57B28B428N Carta di Identità N. AV 4987767

Giardina Giuseppe, nato a Caltagirone (CT) il 18/ 07/1963 cittadinanza italiana residente a Caltagirone (CT) in via Botticino n. 4
C.F. GRDGPP63L18B428G Carta di Identità N.CA98252DS

Mascara Rosario, nato a Caltagirone (CT) il 14/12/1948 cittadinanza italiana residente a Niscemi (CL) in via del popolo n. 6
CF MSCRSR48T14B428D Carta di Identità N. CA91118HJ

Navarra Marco, nato a Caltagirone (CT) il 01 /07 /1963 cittadinanza italiana residente a Caltagirone (CT) in Via Dedalo n. 9
C.F. NVRMRC63LO1B428U Carta di Identità N. AK9889692

Russo Michele, nato a Caltagirone (CT) il 09 /05/1980 cittadinanza italiana residente a Caltagirone (CT) in Via S. Caterina n. 13
C.F.RSSMHL80EO9C351L Carta di Identità N. AY 4104019

Sammartino Giuseppina, nata a Caltagirone (CT) il 18/09/1971 cittadinanza italiana residente a Caltagirone (CT) in via Mario Scelba n. 12
C.F. SMMGPP71P58B428M

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Sebastiano Favitta che a sua volta propone di nominare il Signor Giuseppe Giardina Segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata "GiadA_Comitato per il Giardino dell'Amicizia Sociale del Borgo e Bosco di Santo Pietro A.P.S." con sede legale in Santo Pietro Caltagirone (CT) via Andromeda snc. e sede secondaria in Caltagirone (CT) via Dedalo n.15.

Si procede infine alla votazione delle cariche sociali: Presidente e consiglieri del Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi tre anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni.

Lo Statuto dell'Associazione viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

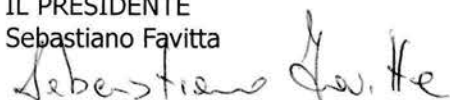
Presidente: Sebastiano Favitta

Consiglieri: Biagio Cassisi, Sandra Cuervo, Giuseppe Giardina, Maria Failla.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 20.00.

Luogo e data
Caltagirone 28.05.2024

IL PRESIDENTE
Sebastiano Favitta



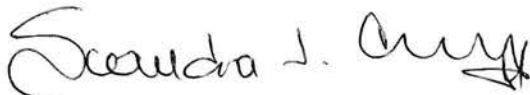
IL SEGRETARIO
Giuseppe Giardina



Biagio Cassisi



Cuervo Montero Sandra Liliana



Failla Maria



Favitta Marcello (per maKramè)



Favitta Sebastiano



Giardina Giuseppe



Mascara Rosario



Navarra Marco



Russo Michele



Sammartino Giuseppina



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"GiadA. Comitato per il GIARDINO DELL'AMICIZIA SOCIALE del Borgo e del Bosco di Santo Pietro"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. Costituzione e Denominazione

È costituito, nel numero superiore al minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo settore, un Comitato denominato "GiadA_Comitato per il GIARDINO DELL'AMICIZIA SOCIALE del Borgo e del Bosco di Santo Pietro-APS". Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, esso assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS). Il Comitato, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2. Sede

Il Comitato ha sede legale in via Andromeda, snc - Frazione Santo Pietro in Caltagirone 95041(CT) e sede secondaria in Caltagirone (CT) via Dedalo n.15. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma dovrà essere comunicato agli enti e soggetti interessati. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con modifica dello statuto deliberata dall'Assemblea.

Art. 3. Durata

L'associazione "GiadA_Comitato per il GIARDINO DELL'AMICIZIA SOCIALE del Borgo e del Bosco di Santo Pietro-APS", più avanti chiamata per brevità Comitato, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La durata del Comitato è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 4. Il Comitato opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 e in particolare quelli di seguito indicati:

1. Realizzazione e gestione di un Giardino dell'Amicizia Sociale nel Borgo di Santo Pietro (GiadA) attraverso il trasferimento e la riprogettazione del Padiglione presentato dal Vaticano alla 18° Mostra Internazionale di Architettura la Biennale di Venezia del 2023;
2. Promozione di una rete di associazioni e cooperative sociali locali e non con l'obiettivo di considerare il Giardino dell'Amicizia Sociale come laboratorio agroecologico per la salvaguardia e la rigenerazione della macchia mediterranea in aree ad elevato rischio desertificazione;
3. Coinvolgimento delle comunità locali sia nella progettazione che nella gestione del Giardino;
4. Interventi e servizi finalizzati alla cura dei luoghi e dell'ambiente e all'utilizzo e valorizzazione delle risorse naturali in modo consapevole;
5. Promozione di un'efficace protezione civile ai fini della tutela e valorizzazione del territorio, della Frazione e del Bosco di Santo Pietro, delle risorse ambientali e del patrimonio storico, artistico, architettonico e urbanistico, nonché della cultura popolare;
6. Partecipazione alla gestione e sorveglianza di aree ad uso pubblico del demanio Comunale nell'area del Bosco e del Borgo, di orti sociali, aree attrezzate e musei;
7. Azioni e collaborazioni con Associazioni, Enti e Istituzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'ambiente naturale e del territorio, del Bosco e del Borgo di Santo Pietro, e all'organizzazione di attività nel Giardino dell'Amicizia Sociale;
8. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
9. Raccolte pubbliche di fondi per finanziare progetti non lucrativi di utilità sociale, eventi di beneficenza legati alla tutela dell'ambiente e alla realizzazione del Giardino;
10. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
11. Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
2. Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;

3. Fare attività di beneficenza e di volontariato attivo;
4. Organizzare manifestazioni, feste, incontri, serate conviviali anche attraverso la forma del crowdfunding;
5. Raccolta fondi per il perseguimento delle finalità associative anche attraverso la forma del crowdfunding;
6. Organizzare visite guidate e viaggi di studio in luoghi di interesse storico, culturale, artistico e naturalistico.

Le attività del Comitato e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per il perseguimento dei propri scopi il Comitato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 il Comitato potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci del Comitato tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante e la decisione sarà immediatamente esecutiva. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate e saranno informati su tutte le attività e iniziative del Comitato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza al Comitato. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere al Comitato non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Comitato all'interno della programmazione delle attività previste;
- b) Partecipare alle manifestazioni promosse dal Comitato e beneficiare dei servizi, provvidenze e agevolazioni da esse assicurati;
- c) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede del Comitato alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo e/o di persona indicata dal Consiglio Direttivo stesso.

Perdita della qualità di socio

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la delibera è immediatamente esecutiva. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 11. Sono volontari gli associati che aderiscono al Comitato prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dal Comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dal Comitato.

Lavoratori

Art. 13. Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

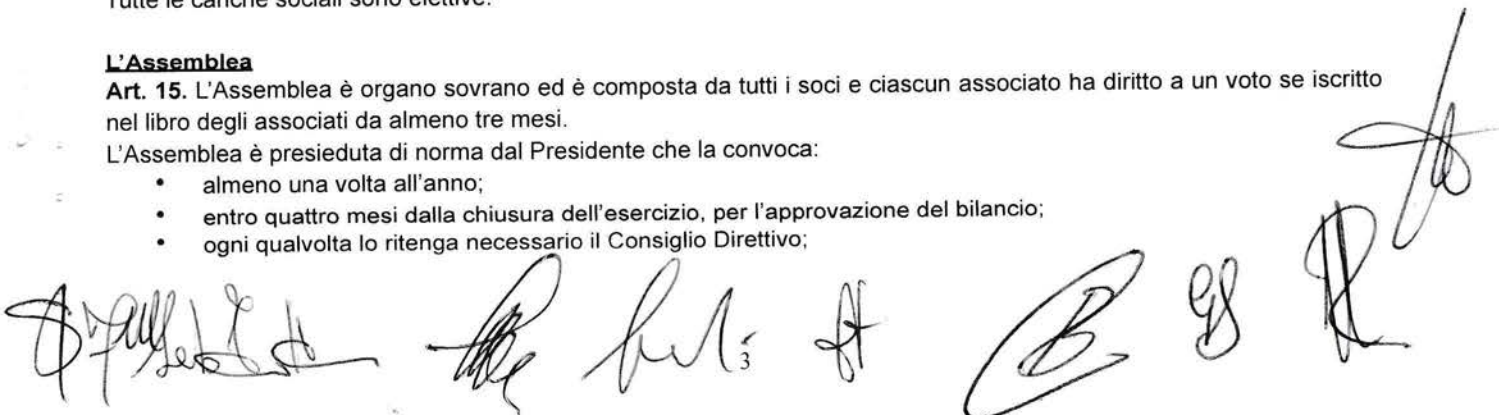
Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;



- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici con conferma dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione del presidente;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Comitato;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per l'elezione delle cariche sociali e per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea straordinaria

Art. 20. L'Assemblea straordinaria dei soci:

1. Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
2. Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione del Comitato.
3. Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario di interesse generale posto appositamente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria e delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario.

Regole assembleari

Art. 21. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo anche mezz'ora dopo la prima convocazione.

L'assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta da apporre anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di un altro associato.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate e, nel caso degli enti associati, il presidente di questi enti può indicare un candidato tra i suoi associati. La maggioranza dei membri del consiglio direttivo deve essere composta da soci fondatori.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 60 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail o whatsapp inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dal Comitato;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento del Comitato e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile o per dimissioni uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire nel rispetto dell'art.23. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o in sua assenza dal consigliere più anziano.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

In particolare:

- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti al Comitato come anche il Presidente, in modo disgiunto;
- Mantiene aggiornati i libri contabili;
- Predisporre quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Redige bilanci preventivi e consuntivi del Comitato;
- Provvede agli adempimenti burocratici e fiscali in generale in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- Provvede e redige il bilancio preventivo in relazione alla programmazione predisposta dal Consiglio direttivo;
- Provvede alla tenuta del libro soci.

Il Tesoriere potrà avvalersi di un collaboratore nominato vice-tesoriere dal Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi, se necessario, anche dell'ausilio di collaboratori esterni al Comitato.



Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al registro dei volontari. Coadiuvato il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento del Comitato.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi del Comitato superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, il Comitato deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Comitato e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate del Comitato sono costituite da:

- 
- a) Quote associative degli aderenti;
 - b) Contributi liberali dei soci;
 - c) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - h) Rendite patrimoniali;
 - i) Raccolte fondi finalizzate alla realizzazione e gestione del Giardino dell'Amicizia Sociale anche attraverso forme di *crowdfunding*;
 - j) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - k) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga al Comitato.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il comitato si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

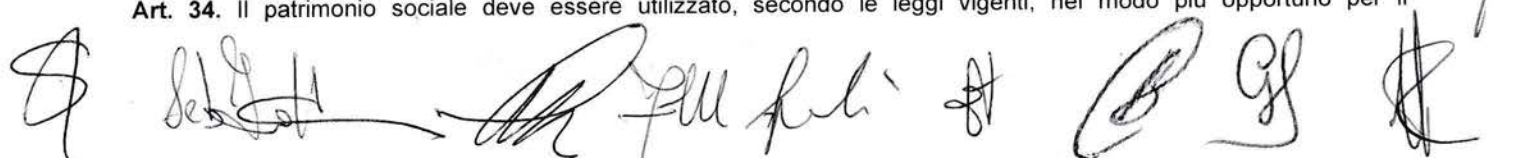
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Comitato a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il



conseguimento delle finalità del Comitato.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà del Comitato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. Il Comitato deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui il Comitato si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente del Comitato.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, Il Comitato dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Scioglimento del Comitato e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento del Comitato viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio del Comitato non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Il Comitato pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Handwritten signatures:
Pellegrino
Sebastiano
Chianello
Mondanone

Handwritten signatures:
Bisio Corini
Sammarino Giuseppe

Handwritten text: el. g. di liste dell'Asm HARKANE
Handwritten signature: [Signature]

